

**RISOLUZIONI IN COMMISSIONE**

La VII Commissione,

preso atto che, attualmente, caratteristica peculiare di ogni laurea conseguita in una qualsiasi università italiana è il valore legale del titolo di studio;

considerato che tale previsione, ai fini di un concorso pubblico, comporta che una laurea conseguita a Milano è equivalente ad una conseguita a Messina, anche se non sono altrettanto equivalenti la qualità della preparazione, il rigore degli studi e la serietà degli esami, con la conseguenza che le votazioni di laurea degli studenti iscritti negli atenei del Sud risultano di gran lunga più elevate di quelle dei colleghi del Nord;

considerato che molti concorsi pubblici richiedono, quale requisito per la partecipazione agli stessi, una votazione di base elevata, che dunque, favorisce principalmente i laureati del Sud;

rilevato che nei concorsi medesimi viene valutata solo la votazione finale della laurea, senza tener conto della specifica preparazione acquisita al termine del corso di studi;

valutato che da un raffronto con i sistemi esistenti negli altri Stati dell'Unione Europea, emerge che in molti di questi Paesi non è previsto alcun valore legale del titolo di studio;

impegna il Governo

ad intraprendere le opportune iniziative finalizzate all'abolizione del valore legale del titolo di studio, affinché i concorsi pubblici siano finalmente basati su capacità effettive e non presunte dei concorrenti e sia garantita una reale concorrenza culturale tra atenei, presupposto quest'ultimo indispensabile per limitare gli sprechi

e le consuetudini clientelari tipici dell'attuale sistema universitario italiano.

(7-00556) « Bianchi Clerici, Stucchi, Santandrea, Caparini ».

La XIII Commissione,

premesso che:

in alcune aree della Sicilia, ed in particolare nella zona di Comiso (RG), il vivaismo viticolo ha una lunga tradizione e rappresenta tuttora un prezioso patrimonio di esperienza e di abilità, un patrimonio che gli agricoltori comisani sono stati capaci nel tempo di conservare e di adeguare rispetto alle mutate esigenze della produzione ed alle prescrizioni delle norme comunitarie;

questo settore rappresenta quindi ancora oggi un'importante fonte di occupazione e di reddito (nella sola zona di Comiso circa settanta aziende e centinaia di lavoratori impegnati) ma soprattutto un insostituibile supporto allo sviluppo di una viticoltura di qualità;

il vivaismo viticolo siciliano — già travagliato dai gravi problemi propri del settore agricolo nell'isola — viene oggi ad essere gravemente penalizzato dal regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 432 del 29 ottobre 1997;

con tale provvedimento, che modifica il decreto del Presidente della Repubblica n. 1164 del 24 dicembre 1969, vengono aumentati gli oneri a carico dei produttori incidendo in modo intollerabile sulla sfera di gestione di unità produttive per lo più di piccole dimensioni e rischiando di determinare una crisi irreversibile del settore;

i pagamenti vengono richiesti ai produttori all'inizio della campagna vivaistica facendo riferimento al materiale messo a dimora e senza tenere conto che una parte consistente di esso risulta alla fine inidoneo alla commercializzazione;

le misure previste dal decreto del Presidente della Repubblica colpiscono in particolare, a causa delle proprie specifi-

che caratteristiche, il vivaismo viticolo siciliano rispetto a quello delle regioni settentrionali;

si rischia dunque un'ulteriore ed irreparabile mortificazione di un'attività che può, invece, essere fonte di sviluppo, reddito e soprattutto occupazione per i giovani in un territorio che ha estremo bisogno di vedere valorizzate le proprie risorse e le capacità della propria gente,

impegna il Governo

a modificare urgentemente il testo del regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 432 del 29 ottobre 1997.

(7-00557) « Malentacchi, Cangemi ».

La IV Commissione,

premessi che:

in seguito ad una campagna di stampa denigratoria nei confronti delle forze armate i generali Bruno Loi e Carmine Fiore, comandanti del nostro contingente in Somalia, hanno con molta dignità presentato le proprie dimissioni dall'incarico in attesa di chiarimenti in merito;

la Commissione governativa presieduta dal professor Ettore Gallo ha terminato i propri lavori sui fatti attribuiti al nostro contingente militare in Somalia negli anni 1993 e 1994;

il presidente professor Gallo durante l'audizione presso la Commissione Difesa della Camera ha evidenziato che i casi contestati e provati sono pochi e sporadici e sono all'esame della procura militare mentre ha considerato il comportamento dei comandanti del contingente che in ogni occasione hanno dato ordini e direttive per indirizzare il personale ad un corretto comportamento nei confronti dei cittadini somali;

l'ufficiale inquirente nominato dal Capo di Stato Maggiore dell'esercito, tenente generale Vannucchi, ha terminato

l'inchiesta sommaria confermando i risultati della Commissione governativa e ribaditi in audizione alla IV Commissione difesa della Camera dei deputati:

impegna il Governo

a valutare le relazioni finali della Commissione governativa e dell'inchiesta militare affinché i generali Loi e Fiore vengano reintegrati in adeguato incarico e a non tenere in considerazione la citata campagna di stampa ai fini dello sviluppo della loro carriera.

(7-00558) « Pisanu, Aleffi, Lo Jucco, Giannattasio, Antonio Rizzo, Previti, Lavagnini, Gasparri, Giovanardi, Matacena, Rivelli ».

La I Commissione,

considerato che il Ministero dell'interno presiede all'accasermamento dei comandi e reparti dell'Arma dei carabinieri nella loro veste di forza di polizia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 2, della legge 5 luglio 1952, n. 703;

considerato che i comandi e reparti dell'Arma per lo più sono accasermati in immobili di proprietà di privati e di enti pubblici assunti in locazione per la sostanziale inattuabilità dell'articolo 638, lettere a) e b) delle istruzioni generali sui servizi del provveditorato generale dello Stato, secondo il quale per la sistemazione degli uffici statali debba farsi prioritariamente ricorso agli edifici demaniali che siano disponibili *in loco*;

considerato che tale sostanziale inattuabilità ed il conseguente ricorso al mercato delle locazioni discendono dalla capillare distribuzione dei reparti dell'Arma sull'intero territorio nazionale cui fa riscontro in gran parte dei comuni l'inesistenza di idonei stabili demaniali;

per l'indisponibilità da parte del Ministero dei lavori pubblici e dei provveditorati regionali alle opere pubbliche delle

somme occorrenti per le necessarie ristrutturazioni ed adattamenti dei locali demaniali eventualmente disponibili;

per l'indisponibilità, nello stato di previsione della spesa, del Ministero dei lavori pubblici, degli stanziamenti di bilancio per la costruzione di caserme demaniali;

per la mancanza degli strumenti normativi e degli stanziamenti di bilancio occorrenti ad acquistare od assumere in « locazione finanziaria » edifici da destinare o già adibiti a sedi di comandi e reparti dell'Arma;

considerato che il ricorso al mercato immobiliare privato implica una serie di gravi inconvenienti, a cominciare dai frequenti casi di inequivocabile diniego al rinnovo del contratto di locazione, spesso suffragato da pronunzie giudiziali convalidanti l'intimato sfratto per finita locazione con inevitabile ripiegamento del reparto in comune limitrofo stante l'assenza di altro privato disponibile alla locazione di immobile;

considerato che tale deprecabile evenienza determina, fra l'altro, innegabili e pesanti conseguenze sul piano delle tutele dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che esteso allarme sociale per le comunità locali interessate;

considerato che l'attività contrattuale si esplica mediante:

a) rinnovo dei contratti di locazione tempestivamente e formalmente disdettati ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 28 e 42 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

b) assunzione in locazione di stabili da adibire a nuove sedi di comandi e reparti già esistenti o di nuova istituzione;

c) rinnovo tacito dei contratti di locazione non disdettati tempestivamente e/o formalmente;

i contratti di locazione di cui alle lettere a) e b) sono stipulati presso le competenti prefetture a conclusione di un

*iter* che coinvolge l'ufficio tecnico erariale per la congruità dei canoni, il Ministero dell'interno per l'autorizzazione alla sottoscrizione del preliminare di contratto, la sezione staccata demanio della direzione compartimentale del territorio, ed il Ministero delle finanze - dipartimento del territorio - Direzione centrale del demanio per il nulla osta alla spesa conseguente alla locazione; ancora il Ministero dell'interno per l'autorizzazione alla stipula del contratto. Successivamente alla stipula, l'*iter* coinvolge ancora il Ministero dell'interno, per l'adozione del decreto ministeriale di approvazione del contratto e l'emissione del ruolo di spese fisse per il pagamento dei canoni di locazione, la Ragioneria centrale presso il Ministero dell'interno ovvero Corte dei conti (in base all'importo contrattuale) per la registrazione del decreto ministeriale di approvazione del contratto, Direzione provinciale del tesoro per la gestione del ruolo di spese fisse;

il rinnovo tacito *sub c)*, previa comunicazione prefettizia della inesistenza di regolare disdetta, avviene mediante emanazione del decreto ministeriale autorizzativo della spesa e conseguente emissione del ruolo di spese fisse da trasmettere alla competente Direzione provinciale del tesoro ad avvenuta registrazione del decreto ministeriale da parte della Ragioneria centrale del Ministero dell'interno (indipendentemente dall'importo);

dal 1992/1993 la procedura volta alla stipula dei contratti di locazione ha subito un eccezionale rallentamento per il convergente effetto di una serie di circolari del Ministero delle finanze e di alcune pronunzie della Corte dei conti;

in particolare, gli interventi della Corte dei conti mirano a stabilire un principio secondo cui, una volta definito il lungo *iter* delle procedure amministrative previste per la stipulazione del contratto, la decorrenza del contratto deve essere quella della data del decreto ministeriale di approvazione, indipendentemente dalla circostanza che di fatto gli immobili risultino già occupati e fruiti e fatta salva, in

caso di rinnovo dei contratti, la separata corresponsione dell'indennità di occupazione dovuta per il periodo compreso tra la scadenza del precedente contratto e la data di decorrenza del nuovo rapporto locativo;

differendo la decorrenza del contratto alla data di emanazione del decreto ministeriale di approvazione, si verrebbe a configurare una sostanziale durata ultrasessennale del rapporto locativo, in difformità con il combinato disposto degli articoli 27 e 42 della legge 392/1978 con la prevalente dottrina giuscontabilistica e con la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, della Corte di cassazione e dell'Autorità giudiziaria ordinaria in sede di contenzioso;

il principio affermato dalla Corte dei conti — ispirato alla teoria ottocentesca dell'«atto complesso», secondo cui contratto e decreto ministeriale applicativo costituiscono un unico atto, laddove la prevalente dottrina e giurisprudenza ritengono che il contratto sarebbe perfetto con l'incontro delle volontà fra la pubblica amministrazione ed il cittadino e che, verificatasi la *condicio iuris* dell'approvazione, il contratto acquisterebbe efficacia sin dal momento della stipula — ha generato, non solo con privati, ma anche con enti pubblici territoriali, un ulteriore e ponderoso contenzioso per lo più favorevole ai ricorrenti;

il differimento della data di inizio dei contratti alla data di emanazione del decreto ministeriale di approvazione troverebbe fondamento nel dettato dell'articolo 19 della legge per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

il ricondurre le locazioni passive dello Stato nel dettato della detta norma determina la trasformazione del rapporto di locazione da «contrattuale privato in ablatorio amministrativo» (Giannini) in quanto la Corte dei conti nelle sue deliberazioni cadrebbe nella confusione fra «esecuzione» del contratto e «decorrenza» dello stesso in senso temporale;

con parere di massima n. 1006/1996, espresso con riferimento alle locazioni degli immobili di proprietà della provincia di Bologna che aveva contestato sul piano giuridico le deliberazioni della Corte dei conti, il Consiglio di Stato ha confermato la propria costante giurisprudenza in materia, ribadendo che le locazioni passive dello Stato non rientrano nel disposto dell'articolo 19 della legge per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

impegna il Governo:

ad assumere iniziative anche legislative volte a:

stabilire, una volta per tutte, che l'articolo 19 della legge per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato si riferisce ai soli contratti di fornitura e di appalto e non anche alle locazioni passive della pubblica amministrazione;

prevedere la possibilità, oggi sostanzialmente denegata dalla Corte dei conti nell'ambito della accennata trasformazione del rapporto locativo da «contrattuale privato» ad «ablatorio amministrativo», di erogare le indennità di occupazione maturate nelle more della stipula e del perfezionamento del contratto, così da prevenire la frequente ed unilaterale interruzione delle trattative da parte dei locatori;

snellire le procedure per addivenire alla stipula dei contratti di locazioni passive limitando al massimo i «centri» abilitati ad intervenire ovvero ad interloquire in materia di locazioni passive allo scopo di evitare una proliferazione di «circolari» o «istruzioni» poste a difesa della propria sfera di competenza, scollegate e spesso contrastanti tra loro che si risolvono nella sostanziale attribuzione a ciascun «centro» di un dannoso «potere di interdizione» al favorevole e veloce esito della già farraginosa procedura contrattuale;

eliminare alcuni adempimenti procedurali, oggi anacronistici, e, comunque, insiti in precedenti adempimenti, come il

« nulla osta alla spesa », per la cui finalità risulta pienamente sufficiente la dichiarazione sulla inesistenza di idonei edifici demaniali disponibili da parte della Sezione staccata demanio della Direzione compartimentale del territorio;

ammettere formalmente, mediante la previsione di opportune clausole cautelative, per i nuovi immobili da acquisire per le esigenze dei reparti e dei comandi dell'Arma dei carabinieri e, più in generale, per l'amministrazione pubblica, la fattispecie della « locazione di cosa futura », anche essa fatta oggetto di numerose pronunzie limitative della Corte dei conti, dalle quali potrebbe dipendere un obiettivo e sensibile rallentamento del programma di potenziamento infrastrutturale di tutte le forze di polizia;

introdurre in modo inequivocabile il principio in base al quale le procedure per la ricerca di nuovi locali da adibire a caserme prevedano solo il ricorso alla trattativa privata da condurre con la massima discrezione ed attenzione sugli aspetti finanziari con esclusione di forme di pubblicità in quanto sarebbe pregiudizievole alle fondamentali esigenze di sicurezza fornire capitolati in sede di appalti-concorso o licitazioni private, così come riconosciuto, fra l'altro, dal Ministero del tesoro con circolare n. 1893 dell'8 marzo 1994 (paragrafo 7 — lettera F);

adeguare la normativa sulla funzione di controllo alla necessità che non possono comunque essere sindacate le scelte dell'amministrazione circa la localizzazione delle caserme e l'individuazione del contraente.

(7-00559) « Migliori, Ascierio, Massa, Gasparri, Bielli, Stucchi, Scoca, Cavaliere, Pezzoli, Giuliano, Armaroli ».

La V Commissione,

premesso che:

ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, con-

vertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 i trasferimenti erariali spettanti ai comuni e alle province per l'anno 1995 sono stati ridotti di lire 670 miliardi (di cui 70 nei confronti delle province e 600 nei confronti dei comuni);

successivamente il decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, all'articolo 3, comma 9, ha previsto a favore delle province e comuni, che ai sensi del citato articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 41 del 1995 avevano subito una detrazione superiore al 3 per cento della spesa corrente nell'anno 1995, un contributo entro il limite massimo complessivo di lire 105 miliardi;

a seguito del decreto-legge 26 gennaio 1996, n. 3, reiterato con quattro successivi decreti fatti salvi dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, il ministero dell'interno ha considerato il contributo come consolidato anche per gli anni 1996, 1997 e seguenti;

tale interpretazione del ministero dell'interno ha portato ad evidenziare al ministero del tesoro una insufficiente dotazione, pari proprio a 105 miliardi, del capitolo 1601 dello stato di previsione del ministero dell'interno destinato alle risorse per finanziare il fondo ordinario da erogare a favore degli enti locali;

tuttavia, il ministero del tesoro, alla luce del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 492 articolo 1, comma 5, della legge 23 dicembre 1997, n. 662, articolo 1 comma 164 e della legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 49 che hanno stanziato per gli enti rispettivamente 292, 281 e 281 miliardi, ha definito i contributi spettanti agli enti locali, escludendo per gli anni 1996 e seguenti il contributo di 105 miliardi e prevedendo il recupero di quanto maggiormente attribuito;

ove si dovesse percorrere la strada qui delineata dal ministero del tesoro per il recupero delle somme maggiormente attribuite negli anni 1996 e seguenti, gli enti locali interessati subirebbero un impatto

finanziario da non sottovalutare, fino ad un concreto rischio di dissesto finanziario;

impegna il Governo

ad interpretare la normativa qui rappresentata nel senso di ritenere a regime il contributo di lire 105 miliardi, al fine di reintegrare, seppur parzialmente, il taglio di risorse subito dagli enti locali e di evitare loro i rischi conseguenti ad un eventuale recupero del contributo in eccesso.

(7-00560) « Di Rosa, Guerra, Campatelli, Di Fonzo, Chiamparino, Labatte ».

La XIV Commissione,

premessi che:

il primo luglio 1998 la Commissione europea ha approvato la proposta di riforma per la organizzazione comune del mercato vitivinicolo, la quale non sembra avere recepito le richieste e gli orientamenti formulati dal Governo italiano e dal settore vitivinicolo del nostro paese;

la riduzione dei fondi per il settore interessato, rispetto alla originaria previsione di spesa, evidenzia l'assenza di ogni garanzia per il raggiungimento di obiettivi quali il riequilibrio produttivo del mercato, il mantenimento del reddito dei produttori, la salvaguardia della cultura europea del vino;

la liberalizzazione delle importazioni da paesi extra-europei in maniera permissiva e priva di controlli determinerà confusione sul mercato e tra i consumatori;

si rileva l'assenza della previsione di prezzi di orientamento, come già in passato ed anche per altre organizzazioni comuni; i prezzi per gli interventi saranno gestiti dalla Commissione su base annuale senza certezze per gli operatori;

le precedenti regolamentazioni, attinenti alle misure strutturali, ai Vqprd, ai

vini spumanti, alle norme per la designazione e l'indicazione dei vini, risultano annullate;

i regolamenti della Commissione saranno adottati con voto di maggioranza senza nessuna possibilità di intervento dello stesso Parlamento europeo; e ciò anche in settori che la Commissione non dovrebbe gestire, come i contratti di stoccaggio ed i relativi prezzi;

in sintesi, la proposta approvata dalla Commissione prevede nuovi impianti, riconversioni, estirpazioni, stoccaggi, distillazioni obbligatorie, pratiche enologiche, zone viticole, definizione dei prodotti e commercio con i paesi terzi; la filosofia globale della proposta, pur migliorativa rispetto alle proposte Steichen del 1993, penalizza pesantemente la vitivinicoltura italiana;

il blocco dei nuovi impianti sino al 2010 non è in grado di soddisfare le esigenze di una riconversione al mercato delle produzioni;

è necessario mantenere una distillazione preventiva di inizio campagna, secondo gli andamenti produttivi del settore; i quantitativi di alcool prodotti devono inoltre essere acquistati dagli Stati membri al fine di evitare turbative nel mercato dell'alcool e quindi del vino;

lo zuccheraggio, come pratica enologica tradizionale, definita dalla Commissione senza neppure prevedere la revisione del grado minimo naturale, viene a creare una turbativa nel mercato del vino, anche in previsione dell'allargamento dell'Unione a paesi produttori che potrebbero utilizzare altre pratiche enologiche, mentre non viene nemmeno esaminata la possibilità di superare lo squilibrio tra viticoltura del Nord e del Sud Europa rendendo competitivo l'uso dei mosti concentrati e concentrati-rettificati nell'arricchimento dei vini; la possibilità di arricchire i vini con saccarosio ricavato dalla bietola, come pratica economica e di scarso valore qualitativo, crea ulteriore discriminazione tra realtà vitivinicole con tradizioni diverse;

non può essere accettata la definizione dei prodotti con l'abolizione del riferimento all'origine comunitaria, in particolare modo con riguardo ai mosti mutizzati, ai nuovi concentrati ed a quelli rettificati,

impegna il Governo

a mantenere la posizione già espressa dall'Italia nel negoziato sulla proposta approvata, e recentemente ribadita dal Ministro per le risorse agricole nella replica ad alcuni atti di sindacato ispettivo, e ad assumere decise iniziative a livello comunitario, nel rispetto anche degli interessi dei *partner* europei e del principio per cui qualità e difesa del consumatore ed interessi dei produttori e della tradizione della cultura vitivinicola possono comporsi armonicamente con l'affermarsi degli stessi principi negli altri paesi dell'Unione, ed in particolare:

a) ad adoperarsi affinché sia riconsiderato il blocco dei nuovi impianti viticoli per consentire la riconversione del nostro

mercato della produzione, e sia ridefinito in modo più appropriato l'organo cui affidare le decisioni relative allo stoccaggio ed ai prezzi dello stesso;

b) ad impegnarsi per il mantenimento della distillazione preventiva di inizio campagna e l'acquisto dei quantitativi di alcool prodotti da parte degli Stati membri, nonché per il superamento degli squilibri tra le viticolture di Nord e Sud Europa, e per il mantenimento di livelli qualitativi adeguati nell'ambito delle fasce di produzione definite dalla proposta di Ocm, anche attraverso la competitività dell'utilizzo dei mosti concentrati e concentrati-rettificati nell'arricchimento dei vini, con la fissazione del grado minimo naturale e la limitazione della possibilità di arricchire i vini con saccarosio, secondo gli orientamenti già espressi dal Governo in materia;

c) ad appoggiare la previsione del riferimento all'origine comunitaria con riguardo ai mosti mutizzati, i concentrati nuovi e quelli rettificati.

(7-00561)

« Saonara ».